

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
la modifica di alcuni articoli della legge cantonale sugli assegni familiari
ai salariati del 24 settembre 1959

(del 12 febbraio 1974)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri

Ci onoriamo di presentarvi un disegno di legge che modifica gli articoli 5, 6 e 9 della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959.

I. AUMENTO DELL'ASSEGNO MENSILE PER I FIGLI

Gli assegni per i figli, che le legislazioni cantonali sono andate via via introducendo in tutta la Svizzera, costituiscono uno fra i provvedimenti adottati dallo Stato a favore della protezione della famiglia.

Sono prestazioni sociali indipendenti dalla remunerazione del lavoro.

I contributi per il loro finanziamento sono ad esclusivo carico dei datori di lavoro e sono percepiti dalle Casse di compensazione secondo il metodo della « ripartizione ».

La legge, — ed è caratteristica comune di tutti gli ordinamenti cantonali — stabilisce una misura minima dell'assegno: spetta ai partners sociali migliorare le prestazioni legali attraverso contratti o convenzioni collettivi di lavoro e secondo le esigenze e le possibilità dei singoli rami economici.

Il nostro Cantone, con quelli della Svizzera romanda, fu tra i primi a legiferare nel campo degli assegni familiari ai salariati.

La legge approvata dal Gran Consiglio il 22 luglio 1953 ed entrata in vigore il 1. gennaio 1954, prevedeva la concessione di un assegno di Fr. 10,— per ogni figlio.

L'assegno mensile subì nel corso degli anni i seguenti adeguamenti:

Fr. 15,— dal 1. gennaio 1958

Fr. 20,— dal 1. gennaio 1960

Fr. 30,— dal 1. aprile 1966

Fr. 50,— dal 1. aprile 1971.

La materia rimane di esclusiva competenza cantonale, i tentativi del Dipartimento federale dell'interno di elaborare una legge federale avendo incontrato e incontrando tuttora la netta opposizione delle parti interessate (vedi rapporto 19 marzo 1970).

Lo specchio che segue indica lo stato al 1. gennaio 1974 delle legislazioni cantionali.

<i>Cantone</i>	<i>Assegno per i figli importo mensile in fr.</i>	<i>Assegno di formazione professionale in fr.</i>	<i>Assegno di natalità in fr.</i>	<i>Contributi dei datori di lavoro affiliati alle Casse cantonali in % dei salari</i>
Appenzello Esterno	35,—			1,5
Appenzello Interno	40,—			0,8 - 1,8
Argovia	50,—			1,5
Basilea - Campagna	50,—			2,0
Basilea - Città	50,—			1,0
Berna	40,—			1,3
Friburgo	50,—	85,—	150,—	3,0
Ginevra	50,— / 60,—	120,—	460,—	1,7
Glarona	35,—			—
Grigioni	50,—			1,7
Lucerna	45,—			2,0
Neuchâtel	60,—	80,—		2,0
Nidvaldo	40,—			1,8
Obvaldo	40,—			1,8
San Gallo	40,—			1,8
Sciaffusa	50,—			1,8
Svitto	45,—			2,0
Soletta	40,—			1,4
Ticino	50,—			2,0
Turgovia	40,—			1,5
Uri	40,—			1,8
Vallese	55,—	85,—		—
Vaud	50,—	90,—	200,—	2,0
Zugo	55,—			1,5
Zurigo	40,—			1,25

Da questa tavola sinottica emerge che nella Svizzera tedesca

- 2 Cantoni prevedono un assegno di Fr. 35,—
- 9 Cantoni prevedono un assegno di Fr. 40,—
- 2 Cantoni prevedono un assegno di Fr. 45,—
- 5 Cantoni prevedono un assegno di Fr. 50,—
- 1 Cantone prevede un assegno di Fr. 55,—

Nei Cantoni della Svizzera romanda l'assegno è generalmente più elevato (Fr. 50,—, Fr. 60,—).

Decretando l'ultimo adeguamento dell'assegno a Fr. 50,— mensili, nella seduta del 16 febbraio 1971 (vedi Raccolta Verbali del Gran Consiglio sessione ordinaria autunnale 1970, pag. 971 e segg.), il Gran Consiglio aderì alle conclusioni della Commissione della Legislazione, in contrapposizione al controprogetto del Consiglio di Stato che prevedeva un assegno mensile di Fr. 45,— e all'iniziativa elaborata del 14 settembre 1969 presentata dagli on. Rossi-Bertoni e confirmatari che tendeva ad elevare l'assegno a Fr. 60,— mensili.

Il 10 maggio 1971, ossia a poche settimane dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1. aprile 1971), gli on. Rossi-Bertoni e confirmatari hanno presentato la seguente mozione :

« La modifica della legge sugli assegni familiari ai salariati ha fissato l'assegno a Fr. 50,—. Una nostra proposta di parificare l'assegno a quello riconosciuto dallo Stato ai suoi dipendenti non è stata accolta.

Se riteniamo opportuno di riproporre questa questione è perchè :

- a) è nostra preoccupazione togliere le discriminazioni esistenti ;
- b) è tendenza generale, in tutti i Cantoni, e segnatamente presso le aziende parastatali, migliorare questa, prestazione sociale.

Per tali ragioni, i sottoscritti, valendosi delle facoltà concesse dal Regolamento, presentano la seguente mozione :

Il Consiglio di Stato è invitato a presentare un progetto di modifica della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati, proponendo un assegno almeno pari a quello riconosciuto per i dipendenti dello Stato ».

Il Dipartimento delle opere sociali consultò in data 30 maggio 1973 e 6 dicembre 1973 i rappresentanti delle organizzazioni padronali e sindacali per conoscere il loro parere in merito alla proposta formulata con la mozione.

Le organizzazioni sindacali appoggiarono in linea di massima la proposta d'aumento dell'assegno nella misura indicata nella mozione : vaste cerchie di lavoratori rivendicano oggi la parificazione dell'importo degli assegni del settore privato con quelli erogati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento preconizzato servirebbe inoltre a compensare l'aumento del costo della vita e la sensibile diminuzione del potere di acquisto del franco.

Le organizzazioni padronali si opposero invece decisamente all'accoglimento della tesi sindacale, invocando le conseguenze negative che le misure anticongiunturali adottate dalla Confederazione hanno sull'economia ticinese.

Gli operatori economici, fortemente preoccupati dei sintomi di recessione già manifestati nell'anno 1973 e delle previsioni per il 1974, giudicano inopportuno addossare all'economia ticinese nuovi oneri contributivi per una previdenza sociale, in cui il Cantone Ticino è già all'avanguardia.

L'aumento ultimo dell'assegno del 1. aprile 1971 di Fr. 50,— era del resto già stato abbondantemente arrotondato a favore dei salariati ed era superiore all'importo che sarebbe risultato dall'applicazione dei coefficienti di rincaro.

Nell'intento di trovare una soluzione transitoria di compromesso tra le due opposte tesi i partners sociali nell'ultimo incontro si accordarono per un adeguamento dell'assegno legale da Fr. 50,— a Fr. 65,— mensili a decorrere dal 1. aprile 1974.

Il Consiglio di Stato, considerata l'evoluzione degli indici dei prezzi al consumo e del reddito sociale cantonale intervenuta dall'ultima revisione della legge cantonale, ritiene adeguato l'aumento dell'assegno per i figli concordato dai partners sociali e vi propone pertanto di modificare conseguentemente la norma legale che stabilisce la misura della prestazione sociale di cui trattasi.

E' d'uopo ribadire, a questo proposito, che il finanziamento degli assegni familiari è assicurato integralmente dall'economia privata e che, secondo una prassi ormai invalsa in tutta la Confederazione, spetta in primis ai partners sociali

concordare i miglioramenti da introdurre in questa branca della previdenza sociale e di determinarne il carico contributivo.

Giova ancora ricordare che l'assegno stabilito dalla legge costituisce il « minimo legale » e che è data facoltà ai singoli rami professionali o ai singoli datori di lavoro di andare oltre la misura definita dalla legge, qualora le condizioni economiche e di mercato lo consentissero.

Le associazioni padronali e sindacali si impegnarono inoltre di trovare una formula che garantisca « l'automatismo » dell'adeguamento dell'assegno familiare all'evoluzione economica del Paese.

II. ESTENSIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO AL PERSONALE FEMMINILE ADDETTO AL SERVIZIO DI CASA

In data 9 ottobre 1972 gli on. U. Bizzozero e confirmatari hanno presentato la seguente iniziativa :

« La legge cantonale sugli assegni familiari del 24 settembre 1959 con le susseguenti modifiche, stabilisce all'art. 6, lett. d), che le economie domestiche private, per quanto concerne il personale domestico femminile addetto in modo esclusivo al servizio di casa, non sono sottoposte alla legge stessa.

Di conseguenza il personale femminile appartenente a questa categoria non percepisce l'indennità per i figli.

La norma sopra citata crea un'ingiustizia discriminatoria fra personale maschile e femminile. Non sembra logico infatti che il lavoratore uomo occupato quale domestico di casa percepisca gli assegni per i figli per il fatto che il proprio datore di lavoro è sottoposto alla legge cantonale, mentre per le domestiche questo diritto non esiste per le ragioni suaccennate.

Anche se l'esclusione interessa pochissime persone ci sembra ingiusto mantenere in una legge una norma del genere.

Per questi motivi i sottoscritti con la presente iniziativa parlamentare propongono lo stralcio della lettera d) dell'art. 6 del seguente tenore :

« le economie domestiche private, per quanto concerne il personale femminile addetto in modo esclusivo al servizio di casa ».

All'atto dell'istituzione degli assegni familiari tutte le legislazioni cantionali escludevano dal campo di applicazione le economie domestiche private : il datore di lavoro era esonerato dall'obbligo contributivo per il personale femminile addetto in modo esclusivo al servizio di casa e la salariata non aveva diritto all'assegno per i figli.

Tale norma è contenuta anche nella nostra legge cantonale (cfr. art. 6, lett. d).

Nell'applicazione pratica, i casi in cui il diritto all'assegno per i figli deve essere negato alla madre per mancanza di legittimazione, sono invero assai eccezionali ; trattandosi per lo più di situazioni particolari (madri nubili, vedove o divorziate) ben si possono comprendere le censure e le critiche mosse all'attuale ordinamento che è ritenuto eccessivamente rigoroso.

A tutt'oggi solamente i Cantoni di Ginevra, Lucerna, Appenzello Interno e Vaud hanno provveduto ad una modificazione delle loro legislazioni al fine di conferire il diritto all'assegno anche al personale femminile occupato nel servizio di casa.

Mentre nel Cantone di Ginevra i fondi necessari per il finanziamento di tali prestazioni sono reperiti mediante imposizioni speciali, nel Cantone di Lucerna il finanziamento della prestazione sociale è garantito dai contributi prelevati dagli altri datori di lavoro.

Nella consultazione promossa dal Dipartimento delle opere sociali i rappresentanti delle organizzazioni padronali e sindacali sono stati unanimi nel ritenere che fosse giustificato, per considerazioni d'equità, di estendere il diritto all'assegno a detta categoria di salariata ma di mantenere anche per il futuro il principio della esenzione dal pagamento dei contributi.

Questo Consiglio di Stato fa proprie le conclusioni cui sono pervenuti i partners sociali e vi propone pertanto di accogliere nella sostanza l'iniziativa parlamentare degli on.li Bizzozero e confirmatari.

Secondo le nostre proposte, i mezzi — per la verità assai esigui — necessari al finanziamento degli assegni per la nuova categoria di beneficiarie dovrebbero essere attinti dalle Casse di compensazione interessate — si tratta quasi esclusivamente della Cassa cantonale di compensazione — dal monte premi incassato dagli altri datori di lavoro.

III. NON SOTTOPOSIZIONE ALLA LEGGE DEL CONIUGE CHE COLLABORA NELL'AZIENDA

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata nel nostro e in altri Cantoni il marito che collabora nell'azienda di cui è titolare la moglie non ha diritto all'assegno per i figli.

Invero — così argomentano i Tribunali — per i mariti che svolgono un'attività lucrativa nell'azienda della moglie il rapporto di dipendenza è piuttosto formale che effettivo; l'intestazione dell'azienda al nome della moglie è dettata da motivi soggettivi, oppure economici; pur figurando « salariato » della propria moglie, normalmente il marito mantiene una notevole autonomia collaborando, di regola, nella conduzione e direzione dell'azienda stessa; il riconoscimento al marito occupato nell'azienda della moglie, del diritto all'assegno potrebbe comportare gravi abusi.

Affermato il principio secondo cui al marito che collabora nell'azienda della moglie è negato lo « status » di salariato e pertanto di « avente diritto » agli assegni familiari, la giurisprudenza considera giuridicamente giustificata la non imposizione del salario attribuitogli.

Per ragioni di sicurezza giuridica vi proponiamo di adattare l'art. 6 della legge cantonale alle surriferite massime giurisprudenziali che trovano da un paio di anni larga applicazione in sede amministrativa.

Per le esposte considerazioni vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

LEGGE

che modifica alcuni articoli della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 12 febbraio 1974 n. 1945 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 5 della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 è completato con l'aggiunta del seguente nuovo capoverso :

Art. 5, cpv. 2 (nuovo)

² Sono parimenti sottoposti alla presente legge i datori di lavoro che occupano personale addetto al servizio di casa ; essi sono tuttavia esonerati dall'obbligo contributivo per quanto concerne il personale femminile.

Art. 2. — La lettera d) dell'articolo 6 della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati è abrogata e sostituita dalla seguente :

Art. 6, lett. d)

d) il datore di lavoro, per quanto concerne il coniuge che collabora nell'azienda.

Art. 3. — I capoversi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati sono modificati come segue :

Art. 9, cpv. 1 e 5

¹ Sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :

Fr. 65,— al mese, in caso di paga mensile ;

Fr. 2,60 per ogni giorno di lavoro retribuito, in caso di paga giornaliera.
L'assegno deve essere corrisposto per tutti i giorni feriali, anche se è stata introdotta la settimana lavorativa di 5 giorni.

⁵ Per i salariati retribuiti a ora sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :

Fr. 0,33 per ogni ora di lavoro retribuito, quando la durata della settimana normale di lavoro è di 48 ore o superiore ;

Fr. 0,35 per ogni ora di lavoro retribuito, ai salariati dell'edilizia e del genio civile e di altri rami in cui l'attività subisce interruzioni a dipendenza diretta delle condizioni atmosferiche o della stagione.

Art. 4. — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. aprile 1974.